

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato* e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, con particolare riferimento all'art. 464 e successive modificazioni;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, per il triennio 2019 - 2021, firmato il 9 maggio 2022 ed in particolare l'art. 55;
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo *alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*;
- VISTO il DM 18 novembre 2020 recante *Individuazione dei soggetti che nell'ambito del Ministero della Difesa esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali e attribuzione dei compiti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy*;
- VISTA Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*;
- VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1 foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Civile;
- RITENUTA congrua la riserva del 10% delle borse di studio a favore degli studenti diversamente abili;
- RITENUTO di indire, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso per il conferimento di n. 1200 borse di studio per l'anno scolastico 2021-2022 a favore dei figli del personale civile del Ministero della Difesa, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, il cui onere graverà sul capitolo di bilancio 1264/1 dello Stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2023;

DECRETA

ART. 1

Borse di studio a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di **n. 1200** borse di studio per l'anno scolastico 2021-2022 ripartite nelle seguenti categorie:

- 1^ categoria** **n. 160 borse di studio** da € 342,00 a favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e nell'anno scolastico 2022-2023 si siano iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- 2^ categoria** **n. 840 borse di studio** da € 442,00 a favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 siano stati ammessi ad una delle classi successive alla prima della scuola secondaria di secondo grado;
- 3^ categoria** **n. 200 borse di studio** da € 542,00 a favore degli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e nell'anno accademico 2022-2023, in seguito al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, si siano iscritti al primo anno di un corso di laurea, ovvero al primo anno di una delle Accademie Militari o dell'Accademia delle Belle Arti, requisito, quest'ultimo, non necessario per gli studenti diversamente abili di cui al successivo art. 2.

Il numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna categoria verrà automaticamente ridotto in misura pari al numero dei concorrenti destinatari della riserva di cui all'art. 2.

Qualora, per mancanza di concorrenti, non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria, le somme che residuano saranno utilizzate per l'assegnazione di ulteriori borse di studio a favore delle altre categorie.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di incrementare proporzionalmente gli importi delle borse di studio di ciascuna categoria in relazione ad eventuali disponibilità di risorse finanziarie ulteriori.

ART. 2

Riserva per gli studenti diversamente abili

Il 10% delle borse di studio, previste dal precedente art. 1 per ciascuna categoria, è riservato agli studenti riconosciuti diversamente abili e portatori di un'invalidità permanente pari o superiore al 40%, come da tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992. Invalidità che dovrà essere comprovata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica della competente Azienda Sanitaria Locale.

Qualora il numero dei concorrenti destinatari della citata riserva fosse inferiore al numero delle borse di studio ad essi riservato, le residue borse di studio verranno redistribuite nella categoria di appartenenza.

ART. 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli del personale civile del Ministero della Difesa, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli orfani del personale medesimo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- risultino **fiscalmente a carico**, ovvero con reddito complessivo uguale o inferiore ad € 4.000,00, con riferimento al periodo di imposta 2021, per i figli con meno di 24 anni; per i figli con più di 24 anni il limite di reddito è uguale o inferiore ad € 2.840,51;
- il **reddito complessivo del relativo nucleo familiare**, con riferimento al periodo di imposta 2021, non superi € **65.000,00**;
- abbiano riportato **una votazione non inferiore a 9/10**, ovvero a **6/10** qualora diversamente abili ai sensi dell'art. 2, se concorrenti per le borse di studio di 1^a categoria;
- abbiano riportato **una votazione media non inferiore a 7/10**, ovvero a **6/10** qualora diversamente abili ai sensi dell'art. 2, se concorrenti per le borse di studio di 2^a categoria. Ai fini del computo della citata media, si terrà conto dei voti riportati in tutte le materie, ivi compresa condotta ed educazione fisica, esclusa religione.
- abbiano riportato **una votazione non inferiore a 90/100**, ovvero a **60/100** qualora diversamente abili ai sensi dell'art. 2, se concorrenti per le borse di studio di 3^a categoria.

ART. 4

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata sull'apposito modello allegato al presente bando, dovrà essere inoltrata, per il tramite dei propri Enti di servizio, alla Direzione Generale per il Personale Civile, **entro e non oltre il 28 febbraio 2023**, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persociv@persociv.difesa.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata persociv@postacert.difesa.it.

Gli Enti di servizio avranno cura di provvedere, con la massima consentita urgenza, all'inoltro tempestivo di ogni domanda **che dovrà essere trasmessa singolarmente per ogni studente che partecipa alla procedura concorsuale.**

Per i figli del personale in quiescenza e per gli orfani di uno o di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere sottoscritta, rispettivamente, dal dipendente civile in quiescenza, dal coniuge superstite, dall'orfano stesso, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà tutoria, se minorenni. Tale domanda dovrà essere inviata, **singolarmente per ogni studente che partecipa alla procedura concorsuale,** direttamente, entro il termine suindicato, esclusivamente ad uno dei citati indirizzi di posta elettronica.

Questa Direzione Generale pubblicherà, **entro il 17 aprile 2023**, la graduatoria provvisoria dei vincitori unitamente all'elenco degli esclusi.

Il personale interessato, **entro quindici giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, potrà presentare istanza di rettifica di eventuali errori materiali ovvero produrre idonea documentazione giustificativa comprovante la trasmissione dell'istanza nei termini qualora il proprio nominativo non fosse stato contemplato nella citata graduatoria o nell'elenco degli esclusi.

Trascorso il predetto termine di quindici giorni questa Direzione Generale provvederà ad effettuare le eventuali rettifiche/integrazioni e procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante quanto segue:
 - che lo studente, se concorrente per le borse di studio della 1^a categoria, abbia conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una valutazione non inferiore a 9/10 ovvero a 6/10 qualora destinatario della riserva di cui all'art. 2 e che si sia iscritto nell'anno scolastico 2022-2023 al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
 - che lo studente, se concorrente per le borse di studio della 2^a categoria, abbia riportato una votazione media non inferiore a 7/10, ovvero a 6/10 qualora destinatario della riserva di cui all'art. 2 e che si sia iscritto nell'anno scolastico 2022-2023 alla classe successiva a quella frequentata nell'anno precedente;
 - che lo studente, se concorrente per le borse di studio della 3^a categoria, abbia riportato una votazione non inferiore a 90/100, ovvero a 60/100 qualora destinatario della riserva di cui all'art. 2 e che si sia iscritto nell'anno accademico 2022-2023 al primo anno di un corso di laurea, di una delle Accademie Militari o dell'Accademia delle Belle Arti, requisito, quest'ultimo, non necessario per gli studenti diversamente abili di cui al precedente art. 2;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al reddito complessivo del nucleo familiare e alla sua composizione;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) nel caso di orfano minorenni di entrambi i genitori:
dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di chi esercita la potestà tutoria con gli estremi dell'atto di nomina da parte del giudice competente;
- e) nel caso di studente diversamente abile:
 - *idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica della competente Azienda Sanitaria Locale*, comprovante un'invalidità permanente pari o superiore al 40%, come da tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992;
- f) informativa, datata e firmata, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, sul trattamento dei dati personali.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere rilasciate sull'apposito modello allegato al presente bando. La Direzione Generale procederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del citato D.P.R., ad effettuare controlli delle dichiarazioni rese, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del medesimo decreto, qualora dovesse emergere la non veridicità delle stesse, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di concessione emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura concorsuale. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del 3° Reparto - 6^a Divisione - Servizio Assistenza e Benessere del Personale, con l'utilizzo di procedure informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso dei titoli previsti dal presente bando, pena l'inammissibilità della domanda e l'immediata esclusione dal procedimento per l'assegnazione del beneficio.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa che esercita le relative funzioni mediante il Dirigente preposto al vertice della Direzione Generale per il personale civile con sede in Roma, Viale dell'Università n. 4;
- il Dirigente che esercita le funzioni del Titolare del trattamento dei dati personali può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it; posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it;
- il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
- la finalità del trattamento è costituita dall'espletamento del bando di concorso e trova la sua base giuridica nell'art 34, comma 3 e 4, della Costituzione, nell'art. 55 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
- i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'attività amministrativa, ai sensi della normativa vigente;
- l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
- il periodo di conservazione dei dati è stabilito in un arco temporale non superiore all'espletamento e chiusura della procedura concorsuale, ivi compresa la eventuale tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.

Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Civile, Titolare del trattamento.

ART. 6

Esito del concorso. Criteri di attribuzione del punteggio

La verifica della regolarità delle domande, l'accertamento dei requisiti di ammissione al concorso, la valutazione dei titoli, la determinazione del punteggio da assegnare ai concorrenti e la formazione della relativa graduatoria, distinta per categorie, saranno effettuati dal 3° Reparto - 6^a Divisione - Servizio Assistenza e Benessere del Personale.

Le borse di studio saranno assegnate con graduatorie distinte per ciascuna categoria. Tutti i punteggi verranno espressi in decimi, con eventuale approssimazione alla terza cifra decimale.

Tali graduatorie saranno ottenute sommando i punteggi attribuiti secondo le modalità di seguito indicate:

- a) verrà assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti finali o al voto finale;
- b) per il coniuge e per ogni figlio fiscalmente a carico, ovvero con reddito complessivo pro-capite uguale o inferiore ad € 4.000,00 nel periodo d'imposta 2021, saranno attribuiti punti 0,1;
- c) per gli orfani di uno o entrambi i genitori verrà attribuito un punteggio come di seguito indicato:
 - orfano di entrambi i genitori punti 1,2

- orfano del dipendente il cui coniuge non svolge attività lavorativa punti 0,7
- orfano del dipendente il cui coniuge svolge attività lavorativa punti 0,3
- orfano del coniuge del dipendente punti 0,3

A parità di punteggio, nell'ambito di ciascuna graduatoria, sarà preferito nell'ordine:

- a) lo studente orfano di entrambi i genitori;
- b) lo studente orfano del dipendente il cui coniuge non svolge attività lavorativa;
- c) lo studente orfano del dipendente il cui coniuge svolge attività lavorativa;
- d) lo studente orfano del coniuge del dipendente;
- e) lo studente con maggior carico familiare;
- f) lo studente con il reddito complessivo del nucleo familiare più basso;
- g) lo studente più giovane di età.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante apposita pubblicazione sul sito internet di PERSOCIV www.persociv.difesa.it. **Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.**

I vincitori del presente concorso, qualora risultassero vincitori di analogo beneficio previsto da altro Ente pubblico/privato, dovranno comunicare tempestivamente a questa Direzione Generale di quale dei due benefici intendano avvalersi, presentando apposita dichiarazione di rinuncia o conferma della borsa di studio oggetto del presente bando.

ART. 7

Modalità di pagamento

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato mediante l'emissione di ordini di pagare a favore dei beneficiari, nei modi previsti dalla normativa vigente, entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2023. Al riguardo, per la definizione del procedimento di erogazione del beneficio, sarà cura del dipendente indicare gli estremi del proprio conto corrente - coordinate IBAN - sul quale accreditare la somma spettante.

**IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE
Dott. Lorenzo MARCHESI**